



**Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco**

ORDINANZA SINDACALE N. 64 DEL 26 ottobre 2020

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

VISTI :

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

il D.P.C.M. 13/10/2020;

il D.P.C.M. 18/10/2020;

il D.P.C.M. 24/10/2020;

le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020; n. 48 del 19 ottobre 2020; n. 47 del 18 ottobre 2020; n. 44 del 16 ottobre 2020; n. 42 del 15 ottobre 2020; n. 40 del 10 ottobre 2020; n. 38 del 4 ottobre 2020; n. 37 del 2 ottobre 2020;

CONSIDERATO :

che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento del numero di contagiati nel territorio comunale, indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica ed evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

RAVVISATA

a tal fine l'urgenza di adottare provvedimenti ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO

l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. la sospensione della tradizionale “Fiera dei morti”, che si svolge ogni anno in data 1 e 2 Novembre in considerazione del notevole afflusso di persone e operatori commerciali che non consente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle misure di cautela e prevenzione.

2. la chiusura della Villa “Matinella” ritenuta area in cui non è possibile assicurare il divieto di assembramento di persone;

A far data dal giorno 27/10/2020 e fino a revoca del presente provvedimento e fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti che verranno presi in considerazione in relazione all'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid – 19 :

3. L'apertura della villa comunale dalle 8.30 alle 16.30. E' inibito nella villa comunale l'utilizzo di locali da parte dell'utenza al fine di evitare assembramento di persone. L'accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo

periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e all'uso obbligatorio della mascherina. E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno della villa comunale per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- è obbligatorio l'uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
- è obbligatorio avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l'igiene delle mani. L'adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l'utilizzo delle attrezzature gioco;
- è consentito l'utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell'accompagnamento, sarà consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per minore;
- deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
- si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);
- a cura del personale comunale si dovrà provvedere all'installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle "aree gioco per bambini".

4. In tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo esemplificativo, parcheggi, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, dove si rilevano spesso assembramenti, è fatto obbligo a tutti i cittadini di osservare il distanziamento di almeno un metro e di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nelle fasi di entrata e di uscita, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale .

5. L'apertura del cimitero comunale dalle ore 7.30 alle ore 18.00 fino al 3 di novembre e dal 4 novembre dalle ore 7.30 alle 17.00 . Per l'ingresso al cimitero è obbligatorio l'uso della mascherina. I custodi cimiteriali avranno cura di evitare ogni forma di assembramento di persone contingentando, se del caso, l'ingresso e vigileranno sul rigoroso rispetto dell'uso della mascherina e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro richiedendo, se del caso, l'ausilio delle forze dell'ordine nel caso di inosservanza. Nelle giornate del 31 ottobre e 1 e 2 novembre, in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, l'accesso nella struttura cimiteriale sarà consentito nel rispetto rigoroso delle misure anticontagio previste dalla vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 volte a minimizzare i rischi di contagio; pertanto, l'accesso e la circolazione all'interno è consentita solo alle persone munite di mascherina correttamente indossata che dovranno rispettare il distanziamento di almeno un metro evitando ogni forma di assembramento. Il divieto assoluto di assembramento dovrà essere osservato anche nelle aree esterne adiacenti al cimitero. All'interno del Cimitero e nelle aree adiacenti non saranno celebrate funzioni religiose. La vigilanza sul rispetto delle misure anticontagio dovrà essere assicurata dalle forze dell'ordine collaborate da ausiliari del Comune. Qualora a causa del rilevante afflusso di persone dovessero venir meno le condizioni di sicurezza le forze dell'ordine provvederanno a disporre il contingentamento dell'ingresso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Per la tutela e sicurezza di tutti si raccomanda la permanenza all'interno della struttura cimiteriale per il tempo strettamente necessario e, comunque non oltre 30 minuti, ciò al fine di consentire a tutti di far visita ai defunti.

6. La fruizione dell' impianto sportivo polivalente "Spataro" è consentita alle seguenti condizioni :

- è disposta l'apertura dell'impianto da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- l'ingresso all'impianto è consentito per fasce orarie predefinite della durata di un'ora, tenuto conto dell'orario di apertura e chiusura;
- è consentita attività motoria individuale con distanziamento di almeno due metri;
- sono assolutamente vietati sport di squadra;
- nei campi di tennis sono assolutamente vietati gli "incontri di doppio";

I custodi dell'impianto avranno cura di assicurare il contingentamento in ingresso (max 30 persone per le fasce orarie predefinite) e far osservare scrupolosamente le anzi riportate prescrizioni richiedendo, se del caso, l'ausilio delle forze dell'ordine nel caso di inosservanza.

7. L'apertura del mercato settimanale che si svolge il giovedì nell'area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento con le seguenti prescrizioni :

- possono accedere all'area mercatale esclusivamente gli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di una concessione di posteggio a titolo originario o acquisita per subingresso per atto tra vivi o mortis causa. Non è consentita la vendita delle merci da parte dei cosiddetti "spuntisti" ad eccezione dei residenti nel Comune di Ribera;
- l'accesso degli operatori commerciali all'area mercatale avviene non prima delle ore 6.30 da una unica entrata individuata all'intersezione tra la P.za Matteotti e il C.so Margherita mentre l'uscita non oltre le ore 14.00 avviene oltrechè dalla stessa entrata sopra individuata anche tramite l'intersezione tra la parte finale della P.zza Matteotti e il C.so Margherita;
- la distribuzione dei banchi di vendita sarà curata dal personale dell'Ufficio Fiere e Mercati che osserverà il distanziamento dei posteggi di almeno un metro;
- gli operatori commerciali sono obbligati a occupare il posteggio assegnato secondo i segni di delimitazione dei posteggi con la finalità di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante tutte le fasi di svolgimento dell'attività commerciale. Gli operatori commerciali si atterranno scrupolosamente alle disposizioni impartite dal predetto personale che hanno carattere temporaneo ma che potranno essere modificate o confermate per motivi di sicurezza e di contenimento dell'epidemia;
- l'ingresso all'area mercatale è consentito agli utenti da un'unica entrata situata presso l'intersezione tra la P.za Matteotti e il c.so Margherita, mentre l'uscita è consentita tramite l'intersezione tra la parte finale della P.za Matteotti e il c.so Margherita; ogni altro accesso mercatale dovrà essere delimitato con transenne o nastri;
- è obbligatorio indossare appositi dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti, sia per gli operatori commerciali che per i clienti. Per gli operatori commerciali, gli stessi guanti dovranno essere cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento e gettati in appositi contenitori, salvo il caso di addetto al solo incasso (cassiere/a);
- tra le persone in fila ai banchi, all'interno dell'area mercatale, deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà controllato dalle forze dell'ordine al fine di evitare assembramenti di persone all'interno dell'area mercatale. A tal fine, l'ingresso potrà avvenire in modo dilazionato.

Al titolare di posteggio si impone il rispetto delle seguenti misure:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle

operazioni di carico e scarico;

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza nel mercato settimanale a causa di un notevole afflusso, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, le forze dell'ordine potranno sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate. In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

DISPONE

Sono abrogate dal 27/10/2020 tutte le precedenti Ordinanze sindacali rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- A S.E. il Prefetto di Agrigento;
- Al Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- Ai Dirigenti comunali ;
- Ai Componenti il COC.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

RAMMENTA

Che l'indice di contagio dipende non solo dalle misure del Governo nazionale, regionale o locale, ma anche, e soprattutto, dai comportamenti individuali e che il senso di responsabilità di ciascuno è la vera chiave per vincere la sfida.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruyolo

